

OGGETTO: Quesito 11

Ambito di applicazione art. 18, comma 2, Allegato II.18.

In tema di verifica dei progetti, l'art. 18, dell'Allegato II.18, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede all'attività di verifica dei progetti.

Prevede inoltre al comma 2, che

2. Il RUP può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.

Al fine di individuare l'ambito di applicazione dell'art. 18 e comprendere a quali lavori sia riferito appare necessario richiamare l'art. 1 dello stesso Allegato II.18.

Il quale stabilisce che il perimetro di applicazione siano gli appalti di lavori riguardanti i beni culturali e in particolare che:

2. I lavori di cui al presente allegato si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
 - b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
 - c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.

Pertanto, la disciplina contenuta nell'Allegato II.18, riguarda una serie limitata di interventi, ovverosia interventi di scavo archeologico o di monitoraggio, manutenzione o restauro.

Il RUP se riterrà di far disporre la verificazione del solo livello di progettazione da porre a base di gara, dovrà farlo sulla base di ragioni tecniche e dovrà adeguatamente motivare la decisione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241 del 1990. La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione adottata.

Tale previsione di deroga, rispetto alla regola della necessità di verifica di entrambi i livelli di progettazione, appare porsi in un rapporto di regola-eccezione e come tale deve essere interpretata restrittivamente e non appare suscettibile di applicazione analogica ad altri casi.